

Prot. n° .....  
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA PROVINCIA DI BELLUNO  
**OGGETTO: contratto di affittanza pascoli montani in località "VAL DELL'ALBERO" e "COL DEI LETTI - CIMA VAL TOSELLA". Periodo: dalla stagione monticatoria 2026 al 31.12.2031.**

L'anno duemilaventisei addì ..... del mese di ..... (..../..../2026)

TRA

Il Comune di Seren del Grappa con sede in Seren del Grappa (BL), piazza Tiziano Vecellio n. 19 codice fiscale e partita I.V.A. 00185930252, rappresentata in quest'atto dal sig. Arturo Pavan nato a Valdobbiadene il 30/06/1968 C.F. PVNRTR68H30L565X, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, di seguito indicata come "locatore";

E

Sig. ..... nato a .....(...) il .....e residente in .....(...) via ..... n. ...., il quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di legale rappresentante della Ditta ....., con sede legale in ..... (.....) via ..... n. ... di seguito anche indicato come "DITTA",

P.I. e C.F. 02657050247.

- che con delibera di Giunta Comunale n° 18 del 09.02.2026 il Comune ha deciso di affittare per altri sei anni, i pascoli sopra richiamati, approvando nel contempo le linee guida per l'affittanza stessa, oltre a stabilire l'importo del canone annuo a base d'asta;

- che il Comune ha provveduto a pubblicare in data ..... prot. n° ..... il bando di gara per l'appalto mediante pubblico incanto per la concessione in affitto dei pascoli oggettivati, a decorrere dalla stagione monticatoria 2026 con termine il 31.12.2031;  
- che al termine dell'espletamento dell'iter di gara, è rimasta aggiudicataria la Ditta ....., giusta determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. .... del ..../03/2026;

- che volendo, ora, le parti tradurre in regolare atto formale i termini della predetta affittanza, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1)** la premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.

**Art. 2)** Il Comune concede in affitto alla Ditta ....., che a tale titolo accetta, i pascoli montani comunali siti in località "VAL DELL'ALBERO" e "COL DEI LETTI - CIMA VAL TOSELLA" facente parte del patrimonio indisponibile del comune di Seren del Grappa da sfruttare ed utilizzare come pascolo catastalmente censito nel C.T. del Comune di Seren del Grappa

Fg. n° 51 mappale n° 4 Ha. 0.04.80

Fg. n° 51 mappale n° 6 Ha. 0.63.90

Fg. n° 51 mappale n° 9 Ha. 6.05.30

Fg. n° 51 mappale n° 10 Ha. 0.73.40

Fg. n° 51 mappale n° 32 Ha. 6.16.00

Fg. n° 51 mappale n° 34 Ha. 2.19.30

Fg. n° 51 mappale n° 37 Ha. 12.97.00

COL DEI LETTI – CIMA VAL TOSELLA

Fg. n° 45 mappale n° 23 Ha. 3.25.60

Fg. n° 51 mappale n° 1 Ha. 5.23.90

Fg. n° 51 mappale n° 2 Ha. 2.83.80

Fg. n° 51 mappale n° 3 Ha. 0.60.10

Fg. n° 51 mappale n° 8 Ha. 3.00.60

Fg. n° 51 mappale n° 16 (parte) Ha. 4.00.00

Fg. n° 51 mappale n° 11 (parte) Ha. 2.00.00.

Si dà atto che la superficie concessa in affitto ammonta a circa 54 ettari di cui circa ettari 37,40 a pascolo vero e proprio e la rimanente parte a bosco e neoformazioni.

La determinazione della superficie a pascolo è da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi pubblici. L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario. Spetterà comunque alla Ditta verificare puntualmente l'estensione dei pascoli veri e propri sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità dovuta all'erroneo calcolo delle superfici stesse.

**Art. 3)** La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) e relative n. 6 stagioni monticatorie, con decorrenza dal 1 maggio 2026 e termine il 31 dicembre 2031. Alla scadenza la concessione decadrà di diritto senza necessità di disdetta né di preventiva comunicazione da parte del concedente e i pascoli dovranno essere lasciati liberi da persone e cose. E' espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo. In caso di mancato rilascio del complesso entro il termine che verrà comunicato dal concedente, oltre al canone di cui all'art. 3, sarà dovuta dal concessionario una penale pari a un decimo del canone annuo di concessione per ogni giorno di ritardo, fatti salvi, in ogni caso, il risarcimento per eventuali ulteriori danni ed ogni azione volta al recupero del bene.

Si conviene espressamente tra le parti che, all'atto della cessazione del rapporto di concessione, i rapporti giuridici attivi e passivi, afferenti la gestione del complesso, restino definitivamente a carico del concessionario, con esclusione per il concedente di ogni responsabilità a riguardo.

**Art. 4)** Il canone annuo della concessione in affitto dei pascoli viene fissato in € ..... che la Ditta dovrà versare al Comune in due rate semestrali, mediante il sistema **Pago PA** della pubblica amministrazione, **la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di ottobre di ogni stagione monticatoria, a seguito di emissione delle relative fatture da parte del concedente.** Il mancato pagamento nel termine, anche di una sola delle rate, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Tale canone è dovuto per intero anche per l'anno 2026, a prescindere dal numero dei mesi di esercizio della monticazione. Il canone concessorio sarà rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.

**Art. 5)** Resta inteso che l'affittanza dei pascoli suindicati si limita all'utilizzo dei I pascoli. Risulta tassativamente esclusa dalla presente concessione la superficie destinata a bosco che verrà gestito dal Comune secondo le indicazioni del proprio Piano di Riassetto Forestale.

**Art. 6)** Qualora la malga venga monticata con animali di tipo diversi (bovini con equini, bovini con pecore ecc.), al fine di evitare la promiscuità di pascolo, dovrà essere installata a cura e spese dell'affittuario idonea recinzione da rimuovere al termine dell'affittanza.

**Art. 7)** Per quanto riguarda le norme che regolano la monticazione si fa richiamo a quanto di seguito riportato e precisamente:

- a) l'utilizzazione del pascolo dovrà avvenire secondo il Disciplinare Tecnico Economico predisposto dalla Comunità Montana Feltrina derivante da quello Regionale di cui all'art. 25 della L.R. 52/78 per quanto non in contrasto con i presenti elementi;
- b) il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0.60 UBA

1 pecora

0.15 UBA;

- c) i pascoli non sono provvisti di alloggio per il malghese;
- d) al fine della determinazione del carico effettivo, alla data della consegna e per tutta la durata della stagione, dovranno essere a disposizione i certificati sanitari e la documentazione rilasciata dal Servizio Veterinario competente necessaria per il trasporto degli animali al pascolo;
- e) la Ditta è tenuta a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo; la Ditta potrà essere assoggettata a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna. La Ditta è tenuta comunque al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. nelle aree poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo alla Ditta dello sfalcio e dell'eventuale raccolta dei residui;
  2. il mantenimento della superficie a pascolo, contenendo l'avanzata del bosco, in particolare lungo i confini tra il pascolo e il bosco stesso;
  3. il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti 1. e 2. della lettera e), costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- f) l'abbeveraggio degli animali avviene attraverso fosse la cui tenuta e manutenzione è a cura della Ditta;
- g) gli animali dovranno stazionare e pascolare a una distanza adeguata dai fabbricati eventualmente presenti all'interno dei pascoli;
- g) qualora durante le normali utilizzazioni forestali, miglioramenti del coticò o per altre attività promosse dal Comune, venga occupata parte del pascolo, la Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo; al Comune comunque spetterà il compito di accordarsi con congruo anticipo con la Ditta, per la definizione delle modalità operative.

**Art. 8)** E' fatto obbligo alla Ditta di monticare i pascoli con un numero adeguato di UBA, secondo quanto impartito alla data di monticazione annuale. Le parti stabiliscono che, nel caso in cui venga accertato da parte del Comune la non osservanza di tale condizione, dopo l'avvenuta contestazione a mezzo lettera raccomandata o PEC alla Ditta, il contratto si intende automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Art. 9)** La Ditta dovrà inoltre sottostare alle indicazioni ed accorgimenti che verranno eventualmente impartiti dal personale del Corpo Carabinieri Forestale e dal Comune. La costruzione di eventuali recinzioni, comunque sempre del tipo mobili, in prossimità e a protezione di strade comunali o vicinali di uso pubblico, dovranno essere realizzate in modo tale che non possano essere di intralcio al libero passaggio delle persone e dei mezzi. Inoltre la Ditta dovrà provvedere, se ritenute necessarie, a recintare le varie zone di pascolo al fine che gli animali non rechino danno alle proprietà altrui.

Sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori (presenza del lupo) e/o randagi degli animali al pascolo;

La Ditta non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti o riduzione dell'importo del canone al comune di Seren del Grappa per i danni causati da animali carnivori e/o randagi ai propri animali.

**Art. 10)** È vietata qualsiasi forma di sub affitanza, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Art. 11)** La Ditta a garanzia degli obblighi contrattuali ha provveduto a costituire:  
la fideiussione .....n° ..... per un importo di € ..... (euro ...../00) emessa da ..... in data ..... pari all'importo del canone annuo offerto.  
- Polizza RCT/RCO aziendale a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale

(minimo) unico per sinistro pari a € 500.000,00 trasmessa in copia all'Comune di Seren del Grappa con nota in data.....

**Art. 12)** Agli effetti fiscali l'importo del presente contratto di affittanza per 6 anni soggetto a registrazione è pari ad € ..... (euro ...../.....) salvo conglaglio.

**Art. 13)** Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della Ditta.....

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**Art. 14)** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata dell'attività;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'affittuario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del locatore, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'affittuario incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

**Art. 15)** Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

**Art. 16)** I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della Ditta.

**Art. 17)** Si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla dal Comune di Seren del Grappa ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data .....ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La Ditta è responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività Ditta, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dei pascoli oggetto del contratto di bestiame proveniente altri pascoli.

Il Comune non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'attività monticatoria non possa essere praticata per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero venga vietata dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

**Art. 18)** I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della Ditta.

**Art. 20)** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Seren del Grappa, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: - ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudoatore; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre amministrazioni pubbliche, cui i

dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Seren del Grappa, con sede in Piazza T. Vecellio n. 19 a Seren del Grappa (BL). I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0439/394301; e-mail tecnico.seren@feltrino.bl.it; pec seren.bl@cert.ip-veneto.net. Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**Art. 21)** I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno.

Per effetto del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Seren del Grappa, Piazza Tiziano Vecellio n. 19.

La Ditta: .....

Per il Comune: .....

